

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Notifica per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza n. 16441/2022 nel giudizio R.G. 13540/2021

L'associazione **RAT Sloga PromoSKulturE** ("Rat Sloga"), c.f. 91016320318, con sede a Doberdò del Lago (GO), Piazza San Martino n. 11, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Siciliano (c.f. SCLDNC72M15C352J) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via Vodice n. 7 (la presente notificazione vale anche quale dichiarazione di nuovo domicilio fisico ai sensi di legge), il quale difensore dichiara numero fax 063214800 e indirizzo P.E.C. domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org, ha promosso il giudizio in epigrafe contro il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, per l'annullamento, ovvero, in subordine e ove occorra, per il risarcimento del danno patito e patiendo in conseguenza dell'illegittimità dei seguenti atti:

- **quanto al ricorso introduttivo:**

- *in parte qua*, "BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° E 2° LIVELLO DELL'AREA TECNICA N. 6 – FRIULI VENEZIA GIULIA" adottato con provvedimento dirigenziale datato 14 settembre 2021 pubblicato sul sito internet del MISE il 15 settembre 2021 e di cui è stato dato avviso in G.U.R.I. Serie Generale n. 175 del 16 settembre 2021;

- *in parte qua*, "BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° E 2° LIVELLO DELL'AREA TECNICA N. 6 – FRIULI VENEZIA GIULIA" adottato con provvedimento dirigenziale datato 22 luglio 2021 pubblicato sul sito internet del MISE e di cui è stato dato avviso in G.U.R.I. Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021;

- qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche di esecuzione, ivi incluse e limitatamente all'interesse della ricorrente le graduatorie degli idonei e dei soggetti ammessi alla negoziazione della capacità trasmissiva;

- **quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:**

- determina dirigenziale 4 febbraio 2022 di approvazione della graduatoria definitiva FSMA AT06 - Friuli Venezia Giulia;

- determina dirigenziale 15 dicembre 2021 di approvazione della nuova graduatoria provvisoria FSMA AT06 - Friuli Venezia Giulia;
- determina dirigenziale 14 dicembre 2021 di approvazione della graduatoria provvisoria FSMA AT06 - Friuli Venezia Giulia;
- qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche di esecuzione, ivi inclusi se occorre e nei limiti dell'interesse, la determina dirigenziale 4 febbraio 2022 e la determina dirigenziale 23 dicembre 2021 di approvazione delle graduatorie definitiva e provvisoria LCN AT06 - Friuli Venezia Giulia come da relativo bando; nonché i verbali delle sedute pubbliche del 5 novembre 2021 e del 16 dicembre 2021 acquisiti l'8 febbraio 2022 a seguito di accoglimento di istanza di accesso agli atti.

Sintesi del *petitum* e delle censure

Rat Sloga è un'associazione che svolge attività televisiva in tecnica digitale via etere terrestre nella regione Friuli Venezia Giulia. È abilitata quale fornitore di servizi di *media* audiovisivi (FSMA) in ambito locale a carattere comunitario.

L'attività di Rat Sloga è dedicata alla tutela e alla promozione delle istanze della minoranza linguistica slovena in Friuli Venezia Giulia attraverso la realizzazione e diffusione del palinsesto a marchio "*Sl.og.A*" su LCN 692.

Rat Sloga è stata inserita nel 1999 nell'elenco regionale del volontariato del Friuli Venezia Giulia e dal 2012 è iscritta nell'albo delle organizzazioni di minoranza linguistica slovena della stessa Regione.

Il giudizio ha ad oggetto la procedura di individuazione degli FSMA locali che hanno titolo a essere trasportati nelle nuove reti televisive locali nell'area tecnica n. 6 corrispondente al territorio della regione Friuli Venezia Giulia dal 2022, alla liberazione delle attuali frequenze televisive (che saranno ai gestori telefonici per il 5G) e all'attivazione di quelle residue utilizzabili per la seconda generazione del digitale terrestre televisivo (DVB-T2).

L'art. 1, comma 1033, della legge 205/2017 disciplina la riorganizzazione del sistema televisivo digitale terrestre in conseguenza della destinazione della c.d. "banda 700", per l'innanzi usata dalle tv, ai servizi di comunicazione elettronica senza fili in tecnologia 5G a far data dal 1 luglio 2022.

La norma dispone che il MISE selezioni dapprima gli operatori di rete a cui assegnare i diritti d'uso delle frequenze televisive locali pianificate nelle 18 aree tecniche in cui è stato suddiviso il Paese (la regione Friuli Venezia Giulia corrisponde all'area tecnica n. 6).

Questi operatori dovranno realizzare le proprie reti e fornire la relativa capacità trasmissiva agli FSMA locali individuati attraverso una ulteriore procedura comparativa

disciplinata dal comma 1034 dell'art. 1 della stessa legge, volta alla predisposizione di una graduatoria in base a punteggi assegnati secondo il numero medio di dipendenti e giornalisti impiegati dal partecipante, la media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero e dei contatti netti giornalieri, ed i costi sostenuti per spese in tecnologie innovative.

La ricorrente ha partecipato alla procedura ed è stata ritenuta idonea. Tuttavia, all'esito della seduta pubblica per l'assegnazione agli FSMA della capacità dell'unica rete disponibile, è rimasta esclusa. Pertanto, all'atto del passaggio delle attuali trasmissioni televisive al DVBT2 in Friuli Venezia Giulia (primo trimestre 2022, secondo il D.M. 30 luglio 2021), Rat Sloga cesserà le proprie trasmissioni: sarà semplicemente espulsa dal settore televisivo.

Rat Sloga non avrebbe dovuto presentare alcuna istanza di partecipazione.

Avrebbe dovuto essere ammessa direttamente all'accesso alla capacità trasmissiva dell'operatore di rete in ragione della qualità di emittente di minoranza linguistica.

L'Ordinamento generale (legge 482/1999) e la disciplina settoriale (art. 5 co. 1 lett. l), art. 8 co. 1 e art. 42 co. 5 del D.Lgs. 177/2005) riservano infatti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge frequenze radiotelevisive al fine di garantire la libera espressione.

L'art. 42 co. 5 del D.Lgs. 177/2005 dispone che *“L'Autorità [per le Garanzie nelle Comunicazioni; n.d.r.] adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi del presente testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge”* (sottolineatura aggiunta).

È chiaro che la norma riserva frequenze alle trasmissioni di minoranza linguistica. Ma il MISE non ha destinato le prescritte risorse, mostrando di interpretare tale disposizione come riserva di mera capacità trasmissiva.

Anche in questa prospettiva Rat Sloga avrebbe dovuto semplicemente ottenere l'assegnazione della capacità trasmissiva richiesta, senza concorrere con altri pretendenti.

Per la stessa ragione, in quanto soggetto a cui come è riservata per legge capacità trasmissiva, Rat Sloga non può essere richiesta di corrispondere un prezzo analogo a quello applicato ai partecipanti alla procedura selettiva, tra i quali figurano tv commerciali anche di grandi dimensioni. Tanto più in considerazione del fatto che è altresì imposto l'acquisto di una quantità minima di capacità di 1,5 Mbit per un tempo non inferiore a tre anni!

Tali criteri non sono compatibili con il concetto di “riserva”: non può intendersi “riservato” qualcosa che l'interessato deve “conquistare” partecipando a una procedura

comparativa con altri soggetti -anche commerciali- dotati per definizione di migliori requisiti, e che poi dovrà comunque pagare a prezzo di mercato imposto dal venditore per un periodo sproporzionato e in quantità non necessaria.

Sotto questo aspetto emerge altresì l'ingiustizia del criterio del sorteggio in caso di parimerito, introdotto dal MISE il 14 settembre 2021 a seguito della ripubblicazione del bando.

La scelta di affidare alla sorte il posizionamento dei partecipanti appare meramente opportunistica. L'applicazione di un siffatto criterio costituisce l'antitesi del senso della procedura comparativa.

Premesso quanto sopra, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo per i motivi di diritto qui sintetizzati.

– SEZ. I – Illegittimità degli atti impugnati –

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 42 COMMI 5 E 7 DEL D.LGS. 177/2005, DEGLI ARTT. 13, 14 E 83 DEL D.LGS. 259/2003, DELLA LEGGE 482/1999. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PLURALISMO, EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ARTT. 3, 21 E 97 COST.). ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.

(1.1.) In quanto fornitore di servizi media destinati alle minoranze linguistiche, Rat Sloga non avrebbe dovuto partecipare a una procedura selettiva.

L'emittenza destinata alle minoranze linguistiche è tutelata dall'Ordinamento generale e settoriale.

A norma dell'art. 6 della Costituzione repubblicana, *“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”*.

Le minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia hanno beneficiato di riconoscimento specifico nella stessa Carta costituzionale, posto che la X disp. trans. e fin. recita: *“Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6”*.

La Corte costituzionale ha affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce un principio fondamentale dell'Ordinamento costituzionale (sentt. 15/1996, 261/1995 e 768/1988), nel rispetto dei principi pluralistico di cui all'art. 2 e di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost..

L'art. 12, comma 3, legge 482/1999, attribuisce all'AGCOM *“La tutela delle minoranze*

linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa”.

L’art. 42 co. 5 del D.Lgs. 177/2005 dispone che “L’Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi del presente testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge”.

L’art. 2 co. 1 lett. l), del D.Lgs. 177/2005 dispone che “Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:

...

l) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge”.

L’art. 8 co. 1 del D.Lgs. 177/2005 dispone che “L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge”.

Le norme in questione depongono tutte univocamente e chiaramente nel senso che le minoranze linguistiche devono godere di una riserva frequenziale, non di mera capacità.

Anche ove tali disposizioni fossero interpretate non in senso letterale, e dunque come riserva di capacità trasmissiva, la violazione di esse sarebbe palese.

In attuazione della riserva di legge i bandi impugnati avrebbero dovuto contemplare l’accesso automatico degli FSMA di minoranza alla capacità dell’operatore di rete.

Una tale disposizione non esiste nei bandi impugnati, né in essi vi è altra traccia di una reale riserva di capacità per le minoranze linguistiche.

Quella che viene definita “riserva” di capacità trasmissiva è sottoposta a vincoli e restrizioni tali da annullare in realtà il concetto di “riserva”, che nel caso di specie è tale solo sulla carta.

Se vi fosse stata una reale riserva, in forza di essa Rat Sloga avrebbe dovuto ottenere direttamente l’assegnazione di capacità trasmissiva, senza concorrere con altri pretendenti che svolgono attività editoriale non destinata alle comunità di minoranza linguistica.

Per la stessa ragione di coerenza con il concetto di “riserva”, ai beneficiari di capacità riservata editori di palinsesti destinati alle minoranze linguistiche sarebbe stato da applicare un prezzo calmierato orientato al costo, non un prezzo di mercato analogo a quello applicato agli

altri soggetti, per giunta da negoziare da parte di ogni soggetto. Il che dà a sua volta l'idea della negazione del concetto di riserva: è conforme a massime di comune esperienza che le emittenti di minoranza linguistica sono piccole associazioni sostanzialmente basate sul volontariato (la scrivente è iscritta nell'apposito registro regionale) che si sostengono attraverso il contributo di associati e spettatori. Si tratta, dunque, di soggetti per definizione "deboli" e senza alcun potere contrattuale a confronto degli operatori di rete (Rai Way del Gruppo RAI nella fattispecie), da cui è perciò impossibile conseguire un trattamento migliorativo rispetto al listino generale.

La questione si pone in termini tanto più gravi ove si osservi l'ulteriore restrizione costituita dal vincolo, imposto dal MISE (art. 1.8 del bando), di impegno all'acquisto di capacità trasmissiva minima di 1,5 Mbit per non meno di tre anni. Vincolo, questo, paradossalmente destinato solo ed esclusivamente ai soggetti più deboli, vale a dire le associazioni e le fondazioni che intendono concorrere per l'accesso alla capacità trasmissiva "riservata". Se non lo si accetta, allora si concorre con tutti gli altri, inclusi i commerciali, con ancora minori possibilità di poter continuare l'attività.

Anche la quantità di capacità asseritamente "riservata" alle tv comunitarie incluse le minoranze linguistiche è talmente risicata da costituire ulteriore autonomo ostacolo all'accesso e violazione della riserva legale.

Secondo il bando, la riserva interessa *"Una quota di capacità trasmissiva pari al 10% per la rete di primo livello e del 20% per la rete di secondo livello"* (art. 1.8 del bando). L'AGCOM ha chiarito nella delibera 39/19/CONS (pag. 22) che *"su ogni rete di 1° livello potranno essere trasportati circa 40 programmi locali in SD o circa 15 in HD. A questi si aggiungono poi, i circa 23 ulteriori programmi SD o circa 8 in HD trasportabili da ciascuna rete di 2° livello"*. Alla luce di ciò la capacità riservata consentirebbe di diffondere da 1 a 4 programmi sulla rete di primo livello, e da 2 a 4 programmi sulla rete di secondo livello, per un totale aggregato da 3 a 8 programmi.

Se si considera: **(a)** che in Friuli Venezia Giulia la rete di secondo livello non è stata assegnata, **(b)** che i soggetti richiedenti accesso alla capacità riservata sono stati sei, **(c)** ma che solo due di essi lo hanno ottenuto, ci si rende perfettamente conto che la destinazione a riserva del solo 10% della capacità della rete di primo livello equivale a violare la medesima riserva.

Eppure, il MISE conosce perfettamente e da prima dell'adozione del bando l'esistenza e il numero di emittenti di minoranza linguistica, per avere autorizzato la diffusione dei rispettivi palinsesti ai sensi della delibera AGCOM 353/11/CONS. La limitazione in questione appare dunque frutto di una scelta deliberata e deliberatamente lesiva della riserva legale.

Il contenuto dei bandi dimostra che il trattamento dei riservatari è peggiorativo rispetto a

quello della generalità dei partecipanti, in misura tale da fare venire meno qualsiasi ipotetica “riserva” e qualsiasi parvenza finanche di semplice agevolazione all’accesso alla capacità.

La disciplina descritta non è compatibile con il concetto di “riserva”: non può intendersi “riservato” qualcosa che l’interessato deve “conquistare” partecipando a una procedura comparativa con altri soggetti dotati per definizione di migliori requisiti, e che poi dovrà comunque pagare al prezzo di mercato imposto dal venditore, per giunta per un periodo sproporzionato e in quantità non necessaria (per le esigenze di un normale canale televisivo le codifiche consentite dalla seconda generazione del digitale terrestre televisivo rendono sufficiente anche solo 0,5 Mbit di capacità trasmissiva).

Le violazioni denunciate sono palesi.

(1.2.) Emerge altresì l’illegittimità del criterio del sorteggio in caso di parimerito, introdotto dal MISE il 14 settembre 2021.

La scelta di affidare alla sorte il posizionamento dei partecipanti appare meramente opportunistica, presumibilmente volta a evitare l’introduzione postuma di un criterio meritocratico nell’ambito di una procedura comparativa. Con possibili conseguenze sul piano della legittimità dell’azione amministrativa, alla luce del fatto che il MISE ha poi inteso confermare la scadenza originaria del termine per la presentazione delle domande.

L’applicazione di un siffatto criterio costituisce l’antitesi del senso della procedura comparativa, che è volta a graduare le posizioni di più soggetti che aspirano al medesimo bene secondo parametri meritocratici.

La scelta è illegittima in quanto illogica e immotivata.

Non è mai stata prospettata prima del settembre 2021 agli interessati, sebbene il MISE abbia condotto ben due consultazioni prima di procedere all’adozione dei bandi.

Non è spiegata la ragione per la quale tra i criteri disponibili l’Amministrazione abbia scelto il sorteggio. La P.A. aveva a disposizione criteri alternativi, i quali avrebbero anche contribuito a generare una graduatoria aderente ai principi normativi in materia.

Di certo il sorteggio non può essere applicato a emittenti di minoranza linguistica in considerazione della riserva legale a favore di tali soggetti. Non può essere demandato al caso l’accesso o meno alla capacità trasmissiva a favore di soggetti che tale accesso hanno garantito per legge.

Il MISE ha introdotto tale criterio senza supportare la propria scelta con alcuna motivazione e senza svolgere attività istruttoria, violando anche per questa la riserva legale a favore delle minoranze linguistiche.

Si tratta, peraltro, di una regola postuma, idonea ad alterare l’esito della procedura e che,

essendo stata portata a conoscenza degli interessati a soli cinque giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle domande, non è stata passibile di adeguato approfondimento. Specie ove si consideri che è stata proposta nel contesto di ben 207 risposte a richieste di chiarimento di contenuto integrativo e novativo, con impatti molto rilevanti ai fini della determinazione circa la partecipazione alla procedura.

(1.3.) Se la riserva frequenziale deve intendersi come riserva di capacità trasmissiva, allora i bandi in questione dovevano essere sottoposti al vaglio delle competenti regioni e province autonome.

Infatti, i commi 7-8 dell'art. 42 del D.Lgs. 177/2005 recitano:

“I piani di assegnazione di cui al comma 5 e le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il parere delle regioni sui piani nazionali di assegnazione è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente”.

Lo scopo di tale disciplina è garantire, attraverso il coinvolgimento necessario delle regioni e delle province autonome, i principi e i diritti costituzionalmente tutelati delle comunità dei relativi territori e, in particolar modo, di quelle di minoranza linguistica (*“al fine di tutelare le minoranze linguistiche”*), recita la norma).

Non risulta che i bandi siano stati preventivamente inviati alle regioni per il prescritto parere. Il che non renderebbe neanche possibile l'applicazione alla fattispecie del comma 8 del medesimo articolo, che disciplina il caso di mancata risposta alla richiesta di parere.

I bandi impugnati sono illegittimi anche per questo motivo.

* * *

Nelle more del contenzioso l'Amministrazione ha adottato ulteriori provvedimenti, impugnati dalla ricorrente con motivi aggiunti di ricorso, di cui ha chiesto l'accoglimento per le ragioni di diritto di seguito sintetizzate.

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 42 COMMI 5 E 7 DEL D.LGS. 177/2005, DEGLI ARTT. 13, 14 E 83 DEL D.LGS. 259/2003, DELLA LEGGE 482/1999. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PLURALISMO, EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ARTT. 3, 21 E 97 COST.). ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E

MOTIVAZIONE.

Rat Sloga contesta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti per invalidità derivata da quella dei provvedimenti presupposti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, e che qui si intendono nuovamente impugnati.

Si tratta infatti di atti consequenziali ai bandi impugnati, adottati secondo l'*iter* procedimentale sequenziale disegnato dai medesimi bandi. I vizi dei provvedimenti gravati con il ricorso, dunque, si riverberano insanabilmente sui provvedimenti qui impugnati.

Pertanto, l'auspicata declaratoria di nullità o di annullamento dei provvedimenti presupposti a quelli oggetto dei motivi aggiunti travolgerebbe per definizione questi ultimi.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 42 COMMI 5 E 7 DEL D.LGS. 177/2005, DEGLI ARTT. 13, 14 E 83 DEL D.LGS. 259/2003, DELLA LEGGE 482/1999. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PLURALISMO, EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ARTT. 3, 21 E 97 COST.). ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.

(2.1.) In quanto fornitore di servizi media destinati alle minoranze linguistiche, Rat Sloga non avrebbe dovuto partecipare a una procedura selettiva.

L'emittenza destinata alle minoranze linguistiche è tutelata dall'Ordinamento generale e settoriale.

A norma dell'art. 6 della Costituzione repubblicana, *“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”*.

Le minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia hanno beneficiato di riconoscimento specifico nella stessa Carta costituzionale, posto che la X disp. trans. e fin. recita: *“Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6”*.

La Corte costituzionale ha affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'Ordinamento (sentt. 15/1996, 261/1995 e 768/1988), nel rispetto dei principi pluralistico di cui all'art. 2 e di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost..

L'art. 12, comma 3, legge 482/1999, attribuisce all'AGCOM *“La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa”*.

L'art. 42 co. 5 del D.Lgs. 177/2005 dispone che *“L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale,*

garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi del presente testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge”.

L’art. 2 co. 1 lett. l), del D.Lgs. 177/2005 dispone che *“Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:*

...

l) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge”.

L’art. 8 co. 1 del D.Lgs. 177/2005 dispone che *“L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge”.*

Le norme in questione depongono tutte univocamente e chiaramente nel senso che le minoranze linguistiche devono godere di una riserva frequenziale, non di mera capacità.

Anche ove tali disposizioni fossero interpretate non in senso letterale, e dunque come riserva di capacità trasmissiva, la violazione di esse sarebbe palese.

In attuazione della riserva di legge i bandi impugnati avrebbero dovuto contemplare l’accesso automatico degli FSMA di minoranza alla capacità dell’operatore di rete.

Una tale disposizione non esiste nei bandi impugnati, né in essi vi è altra traccia di una reale riserva di capacità per le minoranze linguistiche.

Quella che viene definita “riserva” di capacità trasmissiva è sottoposta a vincoli e restrizioni tali da annullare il concetto di “riserva”, che nel caso di specie è tale solo sulla carta.

Se vi fosse stata una reale riserva, in forza di essa Rat Sloga avrebbe dovuto ottenere direttamente l’assegnazione di capacità trasmissiva, senza concorrere con altri pretendenti che svolgono attività editoriale non destinata alle comunità di minoranza linguistica.

Per la stessa ragione di coerenza con il concetto di “riserva”, ai beneficiari di capacità riservata editori di palinsesti destinati alle minoranze linguistiche sarebbe stato da applicare un prezzo calmierato orientato al costo, non un prezzo di mercato analogo a quello applicato agli altri soggetti, per giunta da negoziare da parte di ogni soggetto. Il che dà a sua volta l’idea della negazione del concetto di riserva: è conforme a massime di comune esperienza che le emittenti di minoranza linguistica sono piccole associazioni sostanzialmente basate sul volontariato (la scrivente è iscritta nell’apposito registro regionale) che si sostengono attraverso il contributo di

associati e spettatori. Si tratta, dunque, di soggetti per definizione “deboli” e senza alcun potere contrattuale a confronto degli operatori di rete (Rai Way del Gruppo RAI nella fattispecie), da cui è perciò impossibile conseguire un trattamento migliorativo rispetto al listino generale.

La questione si pone in termini tanto più gravi ove si osservi l’ulteriore restrizione costituita dal vincolo, imposto dal MISE (art. 1.8 del bando), di impegno all’acquisto di capacità trasmissiva minima di 1,5 Mbit per non meno di tre anni. Vincolo, questo, destinato solo ed esclusivamente ai soggetti più deboli. Se non lo si accetta, allora si concorre con tutti gli altri, inclusi i commerciali, con ancora minori possibilità di poter continuare l’attività.

Anche la quantità di capacità asseritamente “riservata” alle tv comunitarie incluse le minoranze linguistiche è talmente risicata da costituire ulteriore autonomo ostacolo all’accesso e violazione della riserva legale.

Secondo il bando, la riserva interessa *“Una quota di capacità trasmissiva pari al 10% per la rete di primo livello e del 20% per la rete di secondo livello”* (art. 1.8 del bando). L’AGCOM ha chiarito nella delibera 39/19/CONS (pag. 22) che *“su ogni rete di 1° livello potranno essere trasportati circa 40 programmi locali in SD o circa 15 in HD. A questi si aggiungono poi, i circa 23 ulteriori programmi SD o circa 8 in HD trasportabili da ciascuna rete di 2° livello”*. Alla luce di ciò la capacità riservata consentirebbe di diffondere da 1 a 4 programmi sulla rete di primo livello, e da 2 a 4 programmi sulla rete di secondo livello, per un totale aggregato da 3 a 8 programmi.

Eppure, il MISE conosce perfettamente e da prima dell’adozione del bando l’esistenza e il numero di emittenti di minoranza linguistica, per avere autorizzato la diffusione dei rispettivi palinsesti ai sensi della delibera AGCOM 353/11/CONS. La limitazione in questione appare dunque frutto di una scelta deliberata e deliberatamente lesiva della riserva legale.

Il contenuto dei bandi dimostra che il trattamento dei riservatari è peggiorativo rispetto a quello della generalità dei partecipanti, in misura tale da fare venire meno qualsiasi ipotetica “riserva” e qualsiasi parvenza finanche di semplice agevolazione all’accesso alla capacità.

La disciplina descritta non è compatibile con il concetto di “riserva”: non può intendersi “riservato” qualcosa che l’interessato deve “conquistare” partecipando a una procedura comparativa con altri soggetti dotati per definizione di migliori requisiti, e che poi dovrà comunque pagare al prezzo di mercato imposto dal venditore, per giunta per un periodo sproporzionato e in quantità non necessaria (per le esigenze di un normale canale televisivo le codifiche consentite dalla seconda generazione del digitale terrestre televisivo rendono sufficiente anche solo 0,5 Mbit di capacità trasmissiva).

Le violazioni denunciate sono palesi.

(2.2.) Emerge altresì l'illegittimità del criterio del sorteggio in caso di parimerito, introdotto dal MISE il 14 settembre 2021.

La scelta di affidare alla sorte il posizionamento dei partecipanti appare meramente opportunistica, presumibilmente volta a evitare l'introduzione postuma di un criterio meritocratico nell'ambito di una procedura comparativa. Con possibili conseguenze sul piano della legittimità dell'azione amministrativa, alla luce del fatto che il MISE ha poi inteso confermare la scadenza originaria del termine per la presentazione delle domande.

L'applicazione di un siffatto criterio costituisce l'antitesi del senso della procedura comparativa, che è volta a graduare le posizioni di più soggetti che aspirano al medesimo bene secondo parametri meritocratici.

La scelta è illegittima in quanto illogica e immotivata.

Non è mai stata prospettata prima del settembre 2021 agli interessati, sebbene il MISE abbia condotto ben due consultazioni prima di procedere all'adozione dei bandi.

Non è spiegata la ragione per la quale tra i criteri disponibili l'Amministrazione abbia scelto il sorteggio. La P.A. aveva a disposizione criteri alternativi, i quali avrebbero anche contribuito a generare una graduatoria aderente ai principi normativi in materia.

Di certo il sorteggio non può essere applicato a emittenti di minoranza linguistica in considerazione della riserva legale. Non può essere demandato al caso l'accesso o meno alla capacità trasmissiva a favore di soggetti che tale accesso hanno garantito per legge.

Il MISE ha introdotto tale criterio senza supportare la propria scelta con alcuna motivazione e senza svolgere attività istruttoria, violando anche per questa la riserva legale a favore delle minoranze linguistiche.

Si tratta, peraltro, di una regola postuma, idonea ad alterare l'esito della procedura e che, essendo stata portata a conoscenza degli interessati a soli cinque giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle domande, non è stata passibile di adeguato approfondimento. Specie ove si consideri che è stata proposta nel contesto di ben 207 risposte a richieste di chiarimento di contenuto integrativo e novativo, con impatti molto rilevanti ai fini della determinazione circa la partecipazione alla procedura.

(2.3.) Se la riserva frequenziale deve intendersi come riserva di capacità trasmissiva, allora i bandi in questione dovevano essere sottoposti al vaglio delle competenti regioni e province autonome.

Infatti, i commi 7-8 dell'art. 42 del D.Lgs. 177/2005 recitano:

“I piani di assegnazione di cui al comma 5 e le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze

linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il parere delle regioni sui piani nazionali di assegnazione è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente”.

Lo scopo di tale disciplina è garantire, attraverso il coinvolgimento necessario delle regioni e delle province autonome, i principi e i diritti costituzionalmente tutelati delle comunità dei relativi territori e, in particolar modo, di quelle di minoranza linguistica (“*al fine di tutelare le minoranze linguistiche*”, recita la norma).

Non risulta che i bandi siano stati preventivamente inviati alle regioni per il prescritto parere. Il che non renderebbe neanche possibile l'applicazione alla fattispecie del comma 8 del medesimo articolo, che disciplina il caso di mancata risposta alla richiesta di parere.

I bandi impugnati sono illegittimi anche per questo motivo.

* * *

Sia nel ricorso sia nei motivi aggiunti la ricorrente ha posto questioni di costituzionalità e di conformità al diritto unionale delle norme in materia, nei termini che seguono.

3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 CO. 1037 DELLA LEGGE 205/2017 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 41, 111 E 113 COST..

Alla ricorrente è noto il disposto del comma 1037 dell'art. 1 della legge 205/2017: “*In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria*”.

Ad avviso della scrivente tale norma non può impedire al privato di ottenere tutela giurisdizionale ripristinatoria avverso atti illegittimi della P.A., tanto più nel caso di specie, in cui i provvedimenti richiesti (accesso diretto alla capacità dell'operatore di rete) non sono per definizione idonei a incidere sulla liberazione dello spettro.

Ove si fosse di diverso avviso, le norme in questione farebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale.

La riorganizzazione dello spettro e dell'emittenza radiotelevisivi impone la vera e propria cessazione dell'attività imprenditoriale di centinaia di emittenti televisive locali, mediante la riappropriazione – dapprima su base volontaria, poi forzata – da parte del MISE delle frequenze televisive, la riassegnazione a operatori di rete delle nuove frequenze (che sono circa 1/10

rispetto all'innanzi, con proporzionale riduzione dello spazio disponibile) e l'abbinamento degli FSMA agli operatori di rete secondo una procedura comparativa che comporterà l'esclusione (*i.e.* cessazione dell'attività) per i soggetti che non si collocheranno in posizione utile nella pertinente graduatoria.

Gli effetti di questa operazione sono "garantiti" da quella che è una vera e propria ingiusta compressione del diritto di difesa, posto che, nella materia *de qua*, la pienezza della tutela giurisdizionale costituzionalmente garantita sarebbe apparentemente limitata alla riparazione per equivalente nel merito e al pagamento di una provvisoria in sede cautelare.

A fronte di tale situazione è veramente difficile non vedere le plurime violazioni di fondamentali libertà costituzionali.

Viene in rilievo la violazione dei diritti tutelati dagli articoli 24, 111 e 113 Cost., inerenti alla tutela giurisdizionale di diritti e interessi legittimi.

La normativa richiamata impedisce o, comunque, rende particolarmente onerosa o, ancora, inefficace la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi in tutti i casi in cui si controverta delle procedure *lato sensu* disciplinate dai commi da 1026 a 1036 della legge n. 205/2007.

È così vanificato in concreto il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi e nei confronti della P.A.. Viene sterilizzato il principio del giusto processo, con particolare riferimento al principio della "parità delle armi" costituzionalizzato dall'art. 111, comma 1, Cost.. Parità esclusa in partenza, posto che nel merito la parte pubblica "ha ragione per legge" e la parte privata, al più, può reclamare il risarcimento del danno.

Per queste ragioni, la ricorrente sottopone alla considerazione del Giudicante la possibilità di sollevare la sottoposta questione di legittimità costituzionale, che a pare non infondata e rilevante ai fini della decisione del presente giudizio.

4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E SS E 56 E SS. TFUE E DELLA DIRETTIVA 2002/77/CE. CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1037, DELLA LEGGE N. 205/2017.

Sempre per il caso in cui l'art. 1 co. 1037 della legge 205/2017 fosse ritenuto applicabile al caso di specie, ad avviso della scrivente esso farebbe sorgere dubbi anche in punto di compatibilità con il diritto unionale.

La direttiva 2002/77/CE "*relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica*" (c.d. Direttiva Concorrenza), pone il generale divieto agli Stati membri di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica, o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico (art. 2).

Decisioni in contrasto con tale divieto hanno carattere eccezionale e sono ammesse solo in casi particolari (v. l'odierno art. 52 del TFUE) e, comunque, lasciano impregiudicata *“la possibilità di impugnare tale decisione dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, dinanzi ad un organo giurisdizionale”*.

Tale disposizione è coerente con la considerazione che *“Le parti interessate devono avere il diritto di impugnare una decisione che impedisca loro di fornire servizi o reti di comunicazioni elettroniche dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, di adire un organo giurisdizionale. Il diritto di ciascuno ad una effettiva tutela giudiziaria contro provvedimenti adottati dagli Stati in violazione dei diritti attribuitigli in forza delle disposizioni di una direttiva è un principio fondamentale del diritto comunitario”* (IX considerando della Direttiva Concorrenza, sottolineatura aggiunta).

Dal mancato rispetto della disciplina comunitaria applicabile alla nostra materia deriva l'illegittimità comunitaria dell'art. 1 co. 1037 della legge 205/2017 con conseguente necessità di disapplicare tale normativa.

La ricorrente sottopone perciò alla considerazione del Giudicante la pregiudizialità comunitaria della questione, che anch'essa appare non infondata e rilevante ai fini della decisione.

* * *

Per il caso in cui l'art. 1 co. 1037 della legge 205/2017 fosse ritenuto applicabile al caso di specie e le prospettate questioni di legittimità costituzionale e compatibilità con il diritto unionale non fossero ritenute fondate e rilevanti, la scrivente ha svolto domanda risarcitoria.

– **SEZ. II** –

– **Domanda risarcitoria** –

5. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA P.A. EX ART. 30 CO. 2 C.P.A. E ART. 2043 C.C..

La P.A. risponde del danno ingiusto causato al privato derivante da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 30, co. 2, c.p.a..

Anche per la P.A. vige la regola del *neminem laedere* sancita dall'art. 2043 c.c. e la conseguente responsabilità nell'ipotesi in cui, con atti o provvedimenti, la stessa arrechi al privato un danno ingiusto.

Secondo unanime giurisprudenza in materia di responsabilità civile della P.A., affinché quest'ultima sia condannata a risarcire i danni ingiustamente arrecati al privato è necessaria la verifica della sussistenza: della lesione della situazione soggettiva tutelata, della colpa, del danno patrimoniale e del nesso causale tra l'illecito e il danno (TAR Puglia – Bari sent. n. 422/2015; TAR Lombardia – Brescia sent. n. 1444/2011).

Nella fattispecie sussistono tutti gli elementi per configurare la responsabilità della P.A.. Quanto esposto in narrativa consente di riscontrare in concreto che:

- la ricorrente è stata senz'altro lesa dal provvedimento contestato;
- il provvedimento contestato è illegittimo;
- i contenuti dell'avviso della pubblicazione del nuovo bando e dei precedenti bandi sono contraddittori irragionevoli e non trasparenti, le modalità di partecipazione sono ingiustificatamente restrittive e tali da indurre in errore gli interessati, il che conferma che il comportamento della P.A. è stato omissivo e negligente, per ciò colposo;
- la ricorrente subisce pregiudizi oggettivi derivanti dalla mancata partecipazione alla procedura, poiché sarà espulsa dal settore televisivo e con essa saranno cancellate le istanze delle minoranze linguistiche che rappresenta e tutela;
- il nesso causale tra l'illecito e il danno è evidente giacché il pregiudizio è conseguenza immediata e diretta del fatto della P.A.; non si sono verificati altri eventi che possono aver concorso, in tutto o in parte, a produrre il danno.

Il Ministero, dunque, dovrà rispondere dei pregiudizi provocati dal proprio comportamento illecito.

5. RESPONSABILITÀ DELLA P.A. DA CONTATTO QUALIFICATO.

La responsabilità della P.A. per il danno accorso alla ricorrente è altresì rinvenibile nel contatto qualificato tra il Ministero e la scrivente per effetto dell'attività procedimentale che ha coinvolto Telecolore e nell'affidamento che la scrivente ha riposto nella correttezza e nella lealtà dell'azione amministrativa, nonché nella conformità di essa alla pertinente disciplina.

Secondo la giurisprudenza, si configura in capo alla P.A. la responsabilità da contatto sociale qualificato, con i conseguenti obblighi risarcitori, sia nell'ipotesi in cui l'Amministrazione leda l'affidamento ingenerato a causa dell'inosservanza delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve ispirarsi, sia allorché un interesse legittimo privato sia leso da un provvedimento o di un comportamento illegittimo reso nell'esplicazione o nell'inerzia di una funzione pubblica (Cons. Stato sent. n. 675/2015; Cons. Stato sent. n. 3897/2012; Cons. Stato sent. n. 1945/2003).

Anche in questo caso quanto sopra esposto dimostra la sussistenza dei presupposti per contestare al MISE anche questa responsabilità, specie in considerazione del fatto che le di partecipazione alla procedura sono ingiustificatamente restrittive e tali da indurre in errore gli interessati, che il contenuto del nuovo bando è di per sé discriminatorio e penalizzante per soggetti come la ricorrente, e che il carattere non provvedimentale dell'avviso di pubblicazione hanno alimentato l'affidamento sull'apertura del termine per la presentazione delle domande.

6. RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, BUONA FEDE, CORRETTEZZA, IMPARZIALITÀ.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 Cost., l'*agere* della P.A. dev'essere improntato a buon andamento ed imparzialità. A norma dell'art. 1 della legge n. 241/1990, l'attività amministrativa deve essere retta da criteri di economicità ed efficacia e, al pari degli altri soggetti giuridici di natura privata, anche la P.A. deve osservare i principi di correttezza e buona fede contemplati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Tutti valori e regole di comportamento alla cui osservanza la P.A. è tenuta *ex lege* e il cui omesso rispetto determina una responsabilità *ex se*, autonoma e differente rispetto all'interesse al bene della vita tutelato.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a iniziare dalla storica sentenza della Corte di Cassazione n. 500/1999, l'interesse a che la P.A. rispetti le regole di cui in precedenza e che il suo operato si ispiri ai richiamati principi costituisce un interesse legittimo specifico del privato, autonomo e distinto rispetto al bene della vita perseguito. Pertanto, sorge una responsabilità in capo alla P.A., con conseguente obbligo risarcitorio, nel momento in cui, con il suo comportamento, essa abbia violato la sfera giuridica di un soggetto nei cui confronti aveva invece uno specifico dovere di comportamento.

Il che è avvenuto nella fattispecie oggetto di disamina. Il Ministero, infatti, ha illegittimamente bloccato una iniziativa conforme a legge e alle stesse regole della procedura sulla scorta di presupposti di fatto e di diritto erronei.

7. SUL DANNO PATITO DALLA RICORRENTE.

Alla responsabilità dell'Amministrazione nella produzione del danno lamentato dalla ricorrente, a prescindere da quale sia il presupposto giuridico in base al quale essa sarà accertata, consegue l'obbligo risarcitorio dei pregiudizi subiti a titolo di danno emergente e lucro cessante, secondo i principi generali.

Nel caso di specie è palese che il danno è *in re ipsa*, posto che l'esecuzione del provvedimento impugnato produce l'effetto certo e non reversibile che la ricorrente dovrà materialmente cessare la propria attività di fornitura di servizi di media audiovisivi al momento del passaggio alla nuova tecnologia di trasmissione digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia nel primo trimestre 2022.

Il pregiudizio è altresì pacifico anche in relazione alla lesione delle fondamentali libertà costituzionali d'iniziativa economica e di manifestazione del pensiero, tanto più grave nel caso di specie poiché la ricorrente è un'emittente di minoranza linguistica, i cui diritti sono specificamente tutelati dall'art. 6 della Carta costituzionale, in riferimento al quale l'Alta Corte ha confermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce un principio fondamentale

dell'Ordinamento (sentt. 15/1996, 261/1995 e 768/1988).

In ragione delle particolarità dell'attività della scrivente, del fatto che la ricorrente è un'associazione non riconosciuta e che il pregiudizio attiene soprattutto alla lesione di diritti e libertà costituzionalmente tutelati, nel caso di specie la materiale quantificazione del danno non è possibile.

L'unico riferimento certo di ricavi dell'associazione sono i fondi conseguiti annualmente nell'ambito dell'attribuzione delle risorse del *Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali* di cui alla legge 208/2015, e che la scrivente non potrà più percepire in conseguenza della cessazione dell'attività.

Rat Sloga ha percepito a tale titolo gli importi di Euro 10.676,43 per il 2016, Euro 11.354,62 per il 2017, Euro 5.707,63 per il 2018, Euro 4.131,66 per il 2019 ed Euro 3.803,26 per il 2020. Si tratta in media di Euro 7.134,72 l'anno.

Considerato che le autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi hanno validità di 12 rinnovabili (art. 6 co.1 della delibera AGCOM 353/11/CONS), la proiezione dei ricavi persi a tale titolo per un solo ciclo di durata del titolo abilitativo ammonta a Euro 85.616,64.

Considerato che si tratta solo di una delle voci di ricavo persa e che per giunta è calcolata su un solo ciclo di durata del titolo, il danno realmente patito è certamente superiore, ancorché di difficile quantificazione per le ragioni anzidette. La ricorrente domanda perciò che esso sia determinato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. indicando l'importo di Euro 150.000, che si ritiene congruo alla luce di quanto sopra.

* * *

Per i motivi esposti la ricorrente ha chiesto all'on.le Tribunale adito:

- a. **in via principale**, di dichiarare la nullità o annullare i provvedimenti impugnati per i motivi in narrativa, ivi incluso ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione;
- b. **in via subordinata**, ove fosse ritenuto legittimo e applicabile il comma 1037 dell'art. 1 della legge 205/2017, condannare l'Amministrazione resistente a risarcire i danni cagionati alla ricorrente nella misura che sarà quantificata in corso di causa o, in subordine, determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo, previo accertamento dell'illegittimità della condotta dell'Amministrazione e/o accertamento incidentale

dell'illegittimità degli atti impugnati;

- c. **in ogni caso**, con vittoria degli oneri di lite, compresi spese generali, IVA e contributo CNPAF, nonché rimborso del contributo unificato.

Con ordinanza n. 16441/2022 il TAR Lazio Roma ha:

“Ritenuto il ricorso non manifestamente inammissibile o infondato;

Ritenuto di autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, tenuto conto del numero elevato e della difficoltà della individuazione del domicilio legale degli stessi;

Ritenuto di fissare le seguenti modalità per la integrazione del contraddittorio: richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli atti impugnati, da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 15 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa”.

La presente notificazione è perciò indirizzata a tutti i soggetti collocati negli elenchi dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti locali e gli LCN nell'area tecnica n. 6 – Friuli Venezia Giulia predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito delle procedure attuative dell'art. 1, commi 1034-1035, della legge n. 205/2017.

Roma, 8 dicembre 2023

avv. Domenico Siciliano